

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 35

Agli effetti della delega da parte dei soggetti interessati, prevista dal successivo articolo 42, terz' ultimo comma, il Comune è autorizzato ad effettuare le opere e gli interventi relativi direttamente, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

In tale ultimo caso trova applicazione il disposto dell' articolo 26, secondo comma.